
COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57 del Registro Deliberazione
Del 9.06.1999

**OGGETTO: CONCESSIONE TERRENO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA DISCARICA DI INERTI. MODALITA' E APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE.-**

L'anno millenovecentonovantanove addì NOVE alle 18,00 del mese di GIUGNO in
Villaurbana nella Sede comunale:

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunita la Giunta
Comunale.

All'appello risultano:

Presenti

Assenti

SERRA ANTONELLA MARIA	Sindaco	X	
PULISCI PIER PAOLO	Assessore	X	
TATTI MIRELLA	Assessore		X

TOTALE

2

1

Assiste il Segretario comunale Dr. PIRAS Guido.

IL PRESIDENTE

Constatato la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

Elab: GP
Red.: AA

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla copertura finanziaria;

DATO ATTO che la ditta Pisci Fernando & figlio s.n.c. con sede in Villaurbana in Via Vittorio Emanuele n° 2, ha presentato richiesta di concessione dell'area della dismessa discarica R.S.U ubicata in località Prabinna della superficie di mq. 13.226 e di un'area ad essa coerente di mq. 6.907, entrambe di proprietà del Comune di Villaurbana, per una superficie di mq. 20.133 e quale porzione del terreno distinto in catasto al F° 9 mapp. 6 dell'estensione complessiva di ha 42.17.95, al fine di realizzarvi una discarica di rifiuti speciali inerti di tipo 2A, in base alla classificazione stabilita dal Comitato Interministeriale in data 27.07.1982 e ai sensi dell'art. 7 del D.L. n° 22 del 05.02.1997;

DATO ATTO che la ditta Pisci Fernando & figlio s.n.c. ha provveduto ha provveduto alla redazione di una proposta per la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti di 2^ categoria tipo A sull'area suddescritta, inoltrando la stessa agli Organi competenti, ottenendo parere favorevole dal punto di vista morfoidrogeologico da parte del Comitato Tecnico Regionale per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento nella seduta del 24.09.1998, rimandando alla conferenza dei servizi l'approfondimento dello studio di impatto ambientale e la pronuncia sotto l'aspetto di tipo chimico e medico-sanitario.

DATO ATTO che la ditta Pisci Fernando & figlio s.n.c. ha già provveduto alla redazione degli elaborati richiesti ed al loro inoltro alle competenti autorità;

DATO ATTO che la summenzionata Ditta ha comunicato per via breve di aver modificato la propria ragione sociale in Ditta F.lli PISCI di Pisci Antonio G & Roberto s.n.c., sempre con sede in Villaurbana in Via Vittorio Emanuele n° 2 (cod. fisc. 00089690952);

VISTA la delibera di C.C. n° 24 del 27.04.1999 che recita tra l'altro:

"RITENUTO CHE sia meritoria l'intrapresa della ditta richiedente e, soprattutto, rispondente appieno agli interessi ed alle finalità perseguite dall'amministrazione in tema di politiche ambientali e di tutela del territorio, che sono in questo caso, quelle di impedire l'abbandono indiscriminato nel territorio dei rifiuti inerti, spesso agevolato anche dalla totale carenza in tutto il territorio provinciale di siti idonei;

CONSIDERATO che l'immobile oggetto della concessione di beni è un'area corrispondente ad una discarica R.S.U dismessa;

CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano

All'unanimità

DELIBERA

La propria manifestazione di volontà affinché venga concessa alla ditta richiedente l'area della dismessa discarica R.S.U ubicata in località Prabinna della superficie di mq. 13.226 e dell'area ad essa coerente di mq. 6.907, entrambe di proprietà del Comune di Villaurbana, per una superficie di mq. 20.133 e quale porzione del terreno distinto in catasto al F° 9 mapp. 6 dell'estensione complessiva di ha 42.17.95, al fine di realizzarvi una discarica di rifiuti speciali inerti di tipo 2A, in base alla classificazione stabilita dal Comitato Interministeriale in data 27.07.1982 e ai sensi dell'art. 7 del D.L. n° 22 del 05.02.1997",
e con la quale venivano formulati i seguenti indirizzi:

"La forma giuridica disciplinante il rapporto dovrà essere quella della concessione di beni; essa potrà ricoprire la veste del provvedimento amministrativo di tipo concessorio o anche del provvedimento mediante accordo sostitutivo di provvedimento (concessione – contratto) previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della L. 7.8.1990 n° 241;

La durata della concessione sarà trentennale, ma tale termine dovrà essere comunque legato alla durata di gestione effettiva della discarica;

Alla scadenza del termine o qualora la discarica venisse saturata nella sua totale capacità ricettiva o si avesse cessazione dell'attività prima del termine dei 30 anni, il concessionario dovrà provvedere alla tempestiva riconsegna dell'area con tutte le opere in essa realizzata al Comune di Villaurbana, previa la ricopertura e risanamento del sito e comunque secondo le prescrizioni date in sede di approvazione del progetto e rilascio di autorizzazione alla gestione della discarica, e che tutte le opere resteranno di piena proprietà del Comune senza diritto di rivalsa da parte della stessa ditta;

Il concessionario dovrà fornire l'impegno a fornire gratuitamente al Comune di Villaurbana, per tutta la durata della gestione della discarica, il servizio di smaltimento nella stessa di tutti i materiali ricadenti nella classificazione 2A provenienti da lavori gestiti in economia diretta dal Comune di Villaurbana, con proprio personale o con personale assunto a tempo determinato; rimanendo ovviamente esclusi i materiali derivanti da lavori eseguiti dal Comune tramite pubblico appalto.

Inoltre approva i seguenti ulteriori indirizzi emersi nella discussione:

la concessione potrà essere rinnovata nell'ipotesi che la discarica non pervenga nel primo termine ad esaurimento;

fine prioritario dell'amministrazione è quello della sensibilizzazione dei cittadini al conferimento, anche attraverso forme di incentivazione, piuttosto che di politica delle entrate derivanti dal canone che sarebbero comunque modeste per il Comune. Potranno quindi essere concordate con l'impresa concessionaria forme differenziate di prezzi di conferimento quando provengano da opere ed interventi nel territorio di Villaurbana, esclusi i materiali derivanti da lavori eseguiti tramite pubblico appalto per committenza del Comune di Villaurbana o di altro ente o soggetto pubblico, anche se operante nel territorio di Villaurbana;

in ragione dell'onere derivante al concessionario dal criterio su riportato, relativamente alla determinazione del canone concessorio, in essa dovrà tenersi in considerazione che a giudizio di questa assemblea è importante che si determini il consolidamento dell'impresa, sia perché si tratta di un nuovo soggetto economico sia, soprattutto, perché potrà assicurare la durata nel tempo del servizio di smaltimento. Potranno prevedersi anche forme di graduazione dell'entità del canone nel tempo";

VISTI gli indirizzi formulati dal C.C. con la succitata delibera;

VISTE le risultanze della riunione tenutasi in data 02.06.1999 tra l'Amministrazione e la ditta richiedente, con la presenza del Responsabile del Servizio Tecnico e del Segretario Comunale, onde meglio puntualizzare quanto indicato negli indirizzi del C.C., si è provveduto alla redazione della convenzione per la concessione dell'area per la causale in oggetto, riportando in essa tutte le clausole e pattuizioni concordate nella stessa riunione;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA


DI APPROVARE le modalità citate in premessa e l'allegata convenzione disciplinante la concessione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Serra Antonella Maria)




IL SEGRETARIO
(Dr. Piras Guido)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14.06.1999 al 29.06.1999.-

IL SEGRETARIO
(Dr. Piras Guido)



Villaurbana, li 14.06.1999

